



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei Mercati

Allegato alla Determinazione n. 5220/81 del 10.03.2017

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Reg. (UE) N. 1305/2013

MISURA 3

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

SOTTOMISURA 3.1

Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

BANDO REGIONALE – ANNUALITA' 2017



UNIONE EUROPEA

Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

1.	Descrizione e finalità del tipo d'intervento	3
2.	Principali riferimenti normativi	3
3.	Dotazione finanziaria	5
4.	Livello ed entità dell'aiuto	5
5.	Massimali di finanziamento	5
6.	Beneficiari.....	6
6.1	Beneficiario singolo (approccio singolo).....	6
6.2	Beneficiario associato (approccio collettivo)	6
7.	Requisiti di ammissibilità	7
7.1	Ambito territoriale di applicazione	7
7.2	"Prima partecipazione a un regime di qualità"	7
7.3	Regimi di qualità ammissibili	9
8.	Impegni.....	11
8.1	Intervento Prima adesione (1 ^a annualità)	11
	Beneficiario singolo	11
	Beneficiario associato	11
8.2	Intervento Permanenza nel regime di qualità successiva alla prima adesione (2 ^a annualità)	12
	Beneficiario singolo	12
	Beneficiario associato	12
9.	Spese ammissibili.....	12
a)	Interventi ammissibili	12
b)	Costi ammissibili.....	12
c)	Preventivi.....	13
10.	Modalità di finanziamento	14
11.	Soggetti responsabili dell'attuazione.....	15
12.	Criteri di selezione.....	15
13.	Procedura di selezione delle domande	16
14.	Procedure operative	18
a)	Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	18
b)	Presentazione e istruttoria della domanda di sostegno	18
	Allegati alla domanda di sostegno per l'intervento Permanenza nel regime di qualità (2 ^a annualità)	22
c)	Presentazione e istruttoria della domanda di pagamento.....	23
d)	Correzione degli errori palesi	26
e)	Varianti	27
f)	Proroghe.....	28
15.	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	28
16.	Ritiro delle domande	29
17.	Revoche, riduzioni ed esclusioni	29
18.	Disposizioni per l'esame dei reclami	32
19.	Monitoraggio e valutazione	33
20.	Disposizioni finali.....	34

1. Descrizione e finalità del tipo d'intervento

La misura 3 contribuisce alla realizzazione della Priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera agro alimentare e la gestione dei rischi in agricoltura" e contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agro alimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

La sottomisura 3.1, incentiva la nuova adesione di agricoltori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, attraverso la concessione di contributi per la copertura dei costi delle certificazioni e delle analisi eseguite per l'attività di controllo di parte terza, fino ad un massimo di 5 anni.

Il presente bando definisce le modalità per l'accesso al sostegno, per l'annualità 2017, per la prima partecipazione ad un regime di qualità.

2. Principali riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014;
 - ✓ Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014;
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
 - ✓ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, del 11 marzo 2014;
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014 e sue mm.e ii.;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
 - ✓ Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione;
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014;
 - ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione;

- ✓ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione;
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
 - ✓ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
- Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016), modificato con la Decisione C(2016) 8506 dell'8.12.2016;
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 18 novembre 2015;
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente “Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”;
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” approvato in sede di Conferenza Stato – Regioni dell' 11 febbraio 2016;
- Decreto Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n.1710/36 del 22.07.2016;

- Decreto Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. n. 553/DecA/14 del 9 marzo 2017;
- Determinazione D.S. Responsabile di Misura n. 11448-409 del 28.07.2016 che approva il bando Sottomisura 3.1 - annualità 2016;
- Determinazione AdG n. 10181-330 del 07.07.2016 che delega ad Argea Sardegna le attività di ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno e di pagamento;
- Determinazione AdG n. 4181-70 del 02.03.2017 che approva il Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR 2014-2020.

3. Dotazione finanziaria

La disponibilità finanziaria stanziata per il presente bando (annualità 2017) come definita con Decreto Assessoriale n. 553/DecA/14 del 9 marzo 2017, è pari a Euro 1.000.000,00.

4. Livello ed entità dell'aiuto

Il sostegno viene erogato come sovvenzione concessa a titolo di incentivo per la prima partecipazione ai regimi di qualità, sotto forma di pagamento annuale, in base ai costi di certificazione realmente sostenuti ed in base ai giustificativi di spesa che attestano sia l'ammontare che la natura dei costi.

L'aiuto è concesso per un importo pari al 100% delle spese ammissibili sostenute.

5. Massimali di finanziamento

Il sostegno è erogato fino ad un importo massimo concedibile di 3.000,00 euro all'anno solare per singolo agricoltore, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali esso partecipa e dall'entità complessiva della spesa dichiarata.

Nel caso di Beneficiario associato (approccio collettivo) il massimale è riferito ad ogni singola azienda agricola partecipante all'associazione e per la quale è richiesto il sostegno.

Si precisa che il sostegno potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di cinque anni a partire da quello di prima adesione al regime di qualità, tramite iscrizione allo specifico sistema di controllo.

6. Beneficiari

Può accedere al sostegno l'“agricoltore in attività” ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, degli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dell'art. 3 del DM 6513 del 18.11.2014, dell'art. 1 del DM 1420 del 26.02.2015 e dell'art. 1 comma 1 del DM 1922 del 20.03.2015, che partecipa **per la prima volta**, ai regimi di qualità istituiti in conformità alle rispettive normative ed elencati al paragrafo “Regimi di qualità ammissibili”. Il beneficiario ha l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

Sono ammessi al sostegno gli agricoltori e le associazioni di agricoltori, come di seguito specificato.

6.1 Beneficiario singolo (approccio singolo)

Il beneficiario (indipendentemente dalla forma giuridica) che richiede il sostegno in nome e per conto della propria azienda utilizza l'approccio singolo.

6.2 Beneficiario associato (approccio collettivo)

Possono inoltre accedere al sostegno le associazioni di agricoltori che comprendono, anche se in forma non esclusiva, imprenditori agricoli in attività che intendono partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammessi.

Sono associazioni di agricoltori, beneficiarie della presente sottomisura:

- I Consorzi di tutela dei prodotti DOP/IGP definiti all'articolo 3, punto 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012 e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
- I Consorzi di Tutela dei vini DOP/IGP indicati all'articolo 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e incaricati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 61/2010 o che abbiano avviato la procedura di adeguamento ai sensi del medesimo articolo e ss.mm.ii;
- Le Organizzazioni di produttori (OP) e loro associazioni, riconosciute dalla pertinente normativa nazionale e iscritte agli elenchi regionali della Regione Sardegna;
- I Consorzi ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice civile e le cooperative agricole ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi speciali.

Le associazioni di agricoltori per richiedere il sostegno devono essere giuridicamente formalizzate.

Le associazioni di agricoltori devono essere autorizzate dal proprio organo decisionale a presentare le domande di sostegno e pagamento a valere sulla presente sottomisura per gli associati e, pertanto, a corrispondere i costi di certificazione agli Organismi di controllo e a ricevere il pagamento da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, assumendosi ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale.

Esse devono indicare nelle domande di sostegno l'elenco dei singoli agricoltori per i quali richiedono il sostegno, specificando per ognuno il CUAA e la relativa spesa prevista.

I singoli agricoltori, in nome e per conto dei quali l'associazione presenta domanda, devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti per il beneficiario che utilizza l'approccio singolo.

L'Associazione deve avere apposito mandato del singolo agricoltore a presentare domanda di sostegno e di pagamento, contenente gli elementi del modello allegato al presente bando. Il mandato deve essere sottoscritto dall'agricoltore o dal suo rappresentante legale e dal rappresentante legale dell'associazione, in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

Sia l'associazione che i singoli agricoltori individuati nella domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

7. Requisiti di ammissibilità

7.1 Ambito territoriale di applicazione

La Sottomisura si applica sull'intero territorio regionale.

Sono ammissibili al sostegno le produzioni per le quali l'agricoltore partecipa ai regimi di qualità ammessi, ottenute in Unità Tecniche Economiche situate nel territorio della Regione Sardegna (ex art. 1 del DPR n. 503/1999) e UBA localizzate in Sardegna.

7.2 “Prima partecipazione a un regime di qualità”

La Sottomisura 3.1 sostiene l'accesso alla prima partecipazione ai regimi di qualità ammessi.

Per “prima partecipazione a un regime di qualità” si intende l'iscrizione per la prima volta (nuova adesione) dell'agricoltore al sistema dei controlli, che dovrà avvenire in data successiva alla presentazione della prima domanda di sostegno annuale.

In seguito la domanda annuale potrà essere presentata per le successive annualità (dal 2° al 5° anno) per la permanenza nel regime di qualità individuato nella prima domanda di sostegno.

Il presente bando, Annualità 2017, finanzia i seguenti interventi:

7.2.1 Prima adesione (1^ annualità)

E' ammissibile l'intervento relativo alla prima adesione, nell'annualità 2017, ad un regime di qualità di cui al paragrafo 7.3. La domanda di sostegno deve essere presentata:

- per le produzioni biologiche: **prima** dell'emissione del documento giustificativo che attesta che l'azienda soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento comunitario, successiva alle necessarie attività di verifica documentale e ispettiva;
- per le produzioni dei vini DOC/DOCG/IGT: **prima** della prima richiesta di idoneità o dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino;
- per le produzioni degli altri regimi di qualità: **prima** dell'iscrizione al sistema di controllo, attestata dal documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'OdC preposto al controllo per lo specifico regime.

La verifica sul requisito di "prima partecipazione a un regime di qualità" è effettuata in relazione al CUA del beneficiario singolo (approccio singolo) ovvero di tutti gli agricoltori per i quali è richiesto il sostegno in caso di Associazione (approccio collettivo).

Gli organismi di certificazione privati devono essere accreditati per la certificazione nel territorio italiano dall'Ente Italiano di Accreditamento – Accredia.

7.2.2 Permanenza nel regime di qualità successiva alla prima adesione (2^ annualità)

E' ammissibile l'intervento relativo alla permanenza nell'annualità 2017 nel regime di qualità, individuato al momento della presentazione della prima domanda di sostegno a valere sul bando 3.1 annualità 2016.

La prima domanda di sostegno presentata dal richiedente nell'annualità 2016 deve aver superato positivamente la verifica di ammissibilità da parte degli uffici istruttori con conseguente adozione del provvedimento di concessione.

Il provvedimento di concessione non deve essere seguito da revoca per il verificarsi di cause di esclusione.

La verifica sul requisito di “permanenza nel regime di qualità” è effettuata in relazione al CUA del beneficiario singolo (approccio singolo) e al CUA di ogni singolo agricoltore per il quale è richiesto il sostegno in caso di beneficiario associato (approccio collettivo).

Gli organismi di certificazione privati devono essere accreditati per la certificazione nel territorio italiano dall'Ente Italiano di Accreditamento – Accredia.

7.3 Regimi di qualità ammissibili

Il sostegno è concesso per i seguenti regimi di qualità:

A) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

1) Denominazioni d'origine protetta (DOP), Indicazioni geografiche protette (IGP) iscritte nell'apposito registro comunitario ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012:

- Fiore sardo DOP
- Pecorino romano DOP
- Pecorino sardo DOP
- Agnello di Sardegna IGP
- Olio extravergine di oliva della Sardegna DOP
- Zafferano di Sardegna DOP
- Carciofo spinoso di Sardegna DOP

2) Prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007.

3) Vini a denominazione di origine protetta di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio - Parte II, capo I, sezione 2, inseriti nello specifico registro comunitario:

- Vermentino di Gallura DOCG
- Alghero DOC
- Arborea DOC
- Campidano di Terralba DOC
- Cannonau di Sardegna DOC
- Carignano del Sulcis DOC
- Girò di Cagliari DOC
- Malvasia di Bosa DOC
- Mandrolisai DOC

- Monica di Sardegna DOC
- Moscato di Sardegna DOC
- Moscato di Sorso-Sennori DOC
- Nasco di Cagliari DOC
- Nuragus di Cagliari DOC
- Sardegna Semidano DOC
- Vermentino di Sardegna DOC
- Vernaccia di Oristano DOC
- Cagliari DOC
- Barbagia IGT
- Colli del Limbara IGT
- Isola dei Nuraghi IGT
- Marmilla IGT
- Nurra o Nurra Algherese IGT
- Ogliastra IGT
- Parteolla IGT
- Planargia IGT
- Provincia di Nuoro IGT
- Romangia IGT
- Sibiola IGT
- Tharros IGT
- Trexenta IGT
- Valle del Tirso IGT
- Valli di Porto Pino IGT

4) Indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del Regolamento (CE) n. 110/2008 iscritte nello specifico registro comunitario:

- Mirto di Sardegna IG

5) Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli di cui al Regolamento (CEE) n. 1601/1991, iscritti nello specifico registro comunitario.

B) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari:

- 1) Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (SQNZ) di cui al D.M. n. 4337/2011, art. 7;
- 2) Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) di cui alla Legge 4/2011, art. 2, comma 3;
- 3) Marchio di qualità agro-alimentare garantito dalla Regione Sardegna - DGR n. 10/16 del 17 marzo 2015 pubblicata sul Buras n. 16 del 09 aprile 2015 **(tale regime è ammissibile soltanto a partire dalla sua attivazione)**;

C) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU UE N. 2010/C 341/5 del 16/12/2010): **si precisa che alla data di approvazione del presente bando lo Stato italiano non ha ancora riconosciuto alcuno dei suddetti regimi facoltativi**; pertanto gli stessi **NON SONO AMMISSIBILI** (sono ammissibili al sostegno **soltanto a partire dal loro riconoscimento**).

La domanda di sostegno è quindi ammissibile per i regimi facoltativi di certificazione che alla data di presentazione della domanda stessa hanno già ottenuto il pertinente riconoscimento nazionale. Saranno in ogni caso esclusi i regimi facoltativi di certificazione prettamente aziendali e/o improntati alla sostenibilità ambientale.

8. Impegni

8.1 Intervento Prima adesione (1^a annualità)

Beneficiario singolo

- aderire al regime di qualità indicato entro l'anno solare di presentazione della prima domanda di sostegno;
- presentare domanda di pagamento entro il termine del 30 giugno 2018, salvo proroghe richieste ai sensi del paragrafo 14 lettera f).

Beneficiario associato

- garantire l'adesione, al regime di qualità indicato, degli agricoltori per conto dei quali si richiede il sostegno, entro l'anno solare di presentazione della prima domanda di sostegno;
- presentare domanda di pagamento entro il termine del 30 giugno 2018 salvo proroghe richieste ai sensi del paragrafo 14 lettera f).

8.2 Intervento Permanenza nel regime di qualità successiva alla prima adesione (2^annualità)

Beneficiario singolo

- mantenere l'adesione al regime di qualità nell'anno solare di competenza;
- presentare domanda di pagamento entro il termine del 30 giugno 2018, salvo proroghe richieste ai sensi del paragrafo 14 lettera f).

Beneficiario associato

- garantire il mantenimento dell'adesione al regime di qualità degli agricoltori per conto dei quali si richiede il sostegno, nell'anno solare di competenza;
- presentare domanda di pagamento entro il termine del 30 giugno 2018 salvo proroghe richieste ai sensi del paragrafo 14 lettera f).

9. Spese ammissibili

a) Interventi ammissibili

E' ammissibile al presente bando la spesa sostenuta direttamente dal beneficiario nei confronti dell'organismo di certificazione per l'accesso e la partecipazione al sistema di qualità **successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno.**

Sono inoltre ammissibili le spese sostenute per la partecipazione al sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno (ad esempio spese per attività di verifica documentale e ispettiva dell'organismo di certificazione sostenute prima della iscrizione al sistema di controllo e successive alla data di emanazione del bando).

Le spese ammissibili devono essere relative all'anno solare 2017 e pagate entro la presentazione della domanda di pagamento.

b) Costi ammissibili

Sono pertanto ammissibili, a valere sul presente bando, i seguenti costi riferiti all'anno solare 2017:

- spese per attività di verifica documentale e ispettiva dell'organismo di certificazione sostenute prima della iscrizione al sistema di controllo e successive alla data di emanazione del bando (spese propedeutiche alla domanda di sostegno);
- quota di iscrizione per l'adesione al sistema di controllo;

- costo per la quota annua fissa per l'attività di certificazione;
- costo per la quota annua variabile per tutta l'attività di controllo e per l'attività di certificazione dell'organismo di certificazione;
- costo per le eventuali analisi aggiuntive e verifiche supplementari formalmente richieste dall'organismo di controllo, tranne quelle di carattere sanzionatorio.

Non sono ammissibili:

- l'IVA e altre imposte e tasse;
- i costi per i controlli delle DOP/IGP in protezione nazionale transitoria;
- i costi e le analisi sostenuti per l'attività di autocontrollo;
- i costi di ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'organismo di controllo.

c) Preventivi

Il costo, per essere ammesso al sostegno, deve essere sottoposto a verifica di ragionevolezza attraverso l'analisi di preventivi di spesa relativi ai costi ammissibili di cui al paragrafo precedente e predisposti da organismi di certificazione come di seguito specificato.

Alla domanda di sostegno per la nuova adesione o per la permanenza nel regime deve essere allegato, pena la non ammissibilità:

- n. 1 preventivo dell'organismo di certificazione univocamente individuato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il controllo delle produzioni di qualità agricole alimentari e dei vini DOP/IGP e IG delle bevande spiritose;
- n. 3 preventivi di organismi di certificazione per il controllo delle altre produzioni per le quali non sussiste il vincolo di cui al precedente punto.

Il beneficiario procede alla scelta di quello ritenuto più idoneo. Nel caso in cui non venga scelto il preventivo avente il prezzo più basso, il beneficiario deve fornire una motivazione sintetica della scelta del preventivo ritenuto economicamente più vantaggioso.

I preventivi devono essere intestati al beneficiario. In caso di presentazione della domanda da parte del beneficiario associato sarà necessario che i preventivi contengano l'indicazione della spesa preventivata per ogni singolo agricoltore per il quale è richiesto il sostegno.

Ogni preventivo deve contenere una parte specifica riferita ai dati produttivi del soggetto richiedente con la quantificazione dei costi inerenti le produzioni ottenute in Sardegna e riferiti all'anno di adesione o di permanenza nel regime.

Eventuali importi preventivati superiori a Euro 3.000,00 per agricoltore per annualità, saranno ricondotti a tale limite.

10. Modalità di finanziamento

Per domanda di sostegno si intende la domanda presentata al fine di ricevere la concessione di un aiuto nell'ambito della suddetta sottomisura o tipo d'intervento. Per domanda di pagamento si intende la domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto

A valere sul presente bando, il richiedente può presentare domanda di sostegno per:

- la prima annualità di partecipazione al regime di qualità (adesione), riferita all'anno 2017;
- la permanenza nel regime di qualità individuato nella prima domanda di sostegno presentata sul bando 3.1 del 2016 (2° annualità).

Coloro che hanno presentato domanda di sostegno per la prima annualità di partecipazione al regime di qualità con riferimento all'anno 2016, risultata ammissibile e seguita da provvedimento di concessione, possono presentare domanda di sostegno per i costi derivanti dalla permanenza nel regime di qualità al quale hanno già aderito, a valere sul presente bando.

Il richiedente, singolo o associato, **nella stessa domanda di sostegno**, può richiedere il contributo **per un solo regime di qualità e per un solo tipo di intervento (prima adesione o permanenza 2^a annualità)**.

Lo stesso richiedente può presentare più di una domanda di sostegno in relazione a diversi regimi di qualità cui intende aderire, nel limite del massimale annuo di Euro 3.000,00.

Con particolare riferimento all'approccio collettivo, lo stesso agricoltore può essere compreso tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione, anche quando presenti una propria domanda di sostegno relativa ad altro diverso regime. Resta fermo l'importo massimo concedibile di 3.000,00 euro all'anno solare per singolo agricoltore.

Non possono invece essere presentate dallo stesso richiedente, né singolarmente né tramite l'associazione, più domande di sostegno per lo stesso regime.

11. Soggetti responsabili dell'attuazione

L'Agenzia ARGEA Sardegna è incaricata di ricevere, istruire, selezionare e controllare le domande di sostegno e di pagamento.

Il Servizio Territoriale competente di Argea Sardegna, ricevute le domande, provvede ad individuare il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 40/1990 e ss.mm.ii.

La struttura responsabile del procedimento istruttorio è, pertanto, Argea Sardegna, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti.

L'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è l'AGEA.

12. Criteri di selezione

Il documento di approvazione dei Criteri di selezione (protocollo n. 428/GAB del 18.02.2016) prevede che le domande di sostegno presentate vengano valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

Principio di selezione: Tipologia di beneficiario

Criterio di priorità	Punteggio
Il beneficiario è singolo *	1
Il beneficiario è associato **	2
Punteggio massimo parziale	2

* Beneficiario che utilizza l'approccio singolo di cui al paragrafo 6.1 del presente bando

** Beneficiario che utilizza l'approccio collettivo di cui al paragrafo 6.2 del presente bando

Principio di selezione: Tipologia del regime di qualità

Criterio di priorità	Punteggio
Regimi di qualità di cui alla lettera a) dell'art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013*	3

Criterio di priorità	Punteggio
Marchio agro alimentare di qualità garantito dalla Regione Sardegna **	3
Altri regimi di qualità di cui alla lettera b) dell'art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013 ***	2
Regimi di qualità di cui alla lettera c) dell'art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013 ****	1
Punteggio massimo parziale	3

* Regimi di cui al paragrafo 7.3 lettera A del presente bando

** Regime di cui al paragrafo 7.3 lettera B.3 del presente bando

*** Regimi di cui al paragrafo 7.3 lettera B.1 e B.2 del presente bando

**** Regimi di cui al paragrafo 7.3 lettera C del presente bando

Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 5 punti.

La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 2 ottenuto con la somma dei punteggi parziali attribuiti per due criteri di priorità.

Le domande con punteggio da 4 a 5 saranno finanziate con priorità alta.

Le domande con punteggio da 2 a 3 saranno finanziate con priorità bassa, come meglio specificato nel paragrafo seguente.

I punteggi dei criteri di selezione sopra riportati, sono dichiarati e sono attribuiti in autovalutazione dal richiedente al momento della compilazione della domanda di sostegno.

13. Procedura di selezione delle domande

Per il presente intervento, gli aiuti sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento "a sportello", in base al quale **le domande di sostegno sono esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziato per il presente bando e tenuto conto della seguente ripartizione delle stesse.**

Le risorse finanziarie stanziato per il presente bando sono così ripartite:

Dotazione	Priorità	Percentuali	Importo in Euro
-----------	----------	-------------	-----------------

1.000.000,00	Alta	60%	600.000,00
	Bassa	40%	400.000,00

L'importo di Euro 600.000,00 è destinato al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande con Priorità Alta in base al punteggio.

L'importo di Euro 400.000,00 è destinato al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande con Priorità Bassa in base al punteggio.

In caso di esaurimento delle risorse destinate alla fascia di Priorità Alta, le relative domande possono essere finanziate altresì con la quota di risorse destinata alla fascia di Priorità Bassa.

Viceversa, in caso di esaurimento delle risorse destinate alla fascia di Priorità Bassa, l'istruttoria delle domande senza copertura finanziaria verrà sospesa in attesa di eventuali economie che dovessero liberarsi a seguito delle istruttorie della stessa fascia di priorità. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, soltanto qualora la quota di risorse destinata alla fascia di Priorità Alta non sia stata completamente utilizzata, in assenza di ulteriori domande da finanziare, dette risorse potranno essere impiegate per il finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande con Priorità Bassa sospese per mancanza di copertura finanziaria. Le economie che dovessero liberarsi a seguito delle istruttorie verranno utilizzate per finanziare domande nella stessa fascia di priorità, in base all'ordine di presentazione.

Si precisa inoltre che:

- Il procedimento amministrativo inizia con la presentazione (ovvero con il rilascio) della domanda sul SIAN. Pertanto, ai fini dell'applicazione della presente procedura a sportello, le domande di sostegno saranno finanziate, nello specifico, **sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico delle stesse.**
- Il richiedente, all'atto della domanda di sostegno, provvede a dichiarare il punteggio oggettivamente spettante in applicazione dei criteri di selezione riportati al paragrafo precedente. In caso di errore palese nella dichiarazione del punteggio, il richiedente provvede ad informare l'ufficio istruttore competente, correggendo sul punto la domanda; in tale caso, ai fini della determinazione dell'ordine cronologico, rileva **la data di presentazione della rettifica alla domanda**, la quale è finanziata in coda a tutte le domande di sostegno rilasciate sul SIAN in pari data.

Attraverso il sito web della Regione, l'Amministrazione si riserva di comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sul bando, quando definitivamente accertato da ARGEA.

14. Procedure operative

a) Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori e i soggetti diversi dagli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015 n. 162.

In particolare, l'articolo 3 del Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, stabilisce che il fascicolo aziendale fa fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, e costituisce elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Si ricorda che in ogni caso i documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda. Pertanto, il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'Organismo pagatore AGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio dovrà riguardare tutte le informazioni e i dati di dettaglio pertinenti al soggetto e/o alla ditta richiedente e ai procedimenti attivati.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA del 30 aprile 2015, n. 25.

b) Presentazione e istruttoria della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno (prima adesione o permanenza) per l'annualità 2017 potrà avvenire a decorrere dal giorno **20.03.2017** fino al **30 novembre 2017.**

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente bando.

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP e trasmessa/rilasciata esclusivamente per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.

Non sono ricevibili domande compilate manualmente su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN, sono:

- gli Enti delegati, gli sportelli AGEA Nazionali e Regionali con ruolo di compilazione delle domande e i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse agli Enti delegati, agli sportelli AGEA e ai CAA sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- i liberi professionisti abilitati alla redazione del progetto. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

Le istruzioni per l'iscrizione e la registrazione degli utenti per l'accesso ai servizi nell'area riservata del portale SIAN sono pubblicati sul sito: <http://www.sian.it/portale-opagea/istruzteconline.jsp>. Il nome utente e la password saranno forniti dal Responsabile regionale delle utenze SIAN.

Nel caso di persone fisiche, la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata dal richiedente. Nel caso di persone giuridiche la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata dal Rappresentante legale. Nel caso di domande presentate da Società o Cooperative occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

In riferimento alle modalità di sottoscrizione, si precisa che deve essere utilizzata la modalità di sottoscrizione con firma elettronica mediante codice OTP del richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA; il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso in cui non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

La domanda deve essere indirizzata attraverso il SIAN al Servizio Territoriale competente di ARGEA Sardegna.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base del comune in cui ha sede l'azienda (Allegato 3 al bando).

Per la compilazione e presentazione delle domande di aiuto (sostegno) e della relativa documentazione sul SIAN si rimanda al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN.

La funzione di rilascio della domanda rappresenta il processo conclusivo della fase di presentazione della domanda a seguito della sottoscrizione con **firma digitale OTP** da parte del beneficiario.

Con l'operazione di rilascio la domanda si ritiene presentata attraverso il SIAN ed il procedimento amministrativo è avviato.

La domanda è assegnata all'ufficio istruttore di ARGEA Sardegna competente territorialmente per l'istruttoria della domanda.

La domanda è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale richiesta nel presente Bando a pena di esclusione.

ARGEA provvede ai controlli amministrativi sulle domande di sostegno, al fine di verificare la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono la verifica dei seguenti elementi:

- a) l'ammissibilità del beneficiario;
- b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- c) il rispetto dei criteri di selezione;
- d) l'ammissibilità dei costi dell'operazione, compresa la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati.

Le domande per essere considerate ammissibili al finanziamento dovranno in ogni caso rispettare il punteggio minimo richiesto dal presente Bando, pena il rigetto dell'istanza.

I punteggi e la posizione della domanda nella rispettiva fascia di priorità sono definitivamente assegnati al completamento dell'istruttoria.

L'ufficio istruttore, qualora fossero necessarie integrazioni, può richiedere la documentazione integrativa. L'integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.

In tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica e assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione della documentazione, fissato per una sola volta; in tal caso i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi a norma dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I requisiti per l'accesso ai benefici e per la determinazione delle priorità devono essere posseduti dal richiedente e la verifica viene effettuata alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio).

Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, l'Ufficio procederà all'archiviazione della istanza e il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento di concessione del sostegno emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La fase d'istruttoria si conclude con la proposta di concessione o di diniego del finanziamento che sarà recepito con determinazione del direttore del servizio territorialmente competente.

Il termine per la conclusione dell'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della domanda di sostegno.

Allegati alla domanda di sostegno intervento Prima adesione (1^a annualità)

Alla domanda di sostegno deve essere allegata, con le stesse modalità, la seguente documentazione a pena di esclusione:

- Allegato 1 - Dichiarazioni del beneficiario, debitamente compilato;
- Preventivo/i dell'Organismo di certificazione (Vedi par. 9 lettera c);
- Motivazione sintetica della scelta dell'Organismo di certificazione, se non viene individuato come fornitore quello con il preventivo di importo minore.

In caso di Società e Cooperative dotate per Statuto di organo decisionale collegiale:

- Copia della deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a sottoscrivere e presentare la domanda.

Inoltre, nel caso di presentazione della domanda da parte del **beneficiario associato** (approccio collettivo):

- Copia dell'Atto costitutivo;
- Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione o del competente organo decisionale che autorizza l'associazione a presentare la domanda di sostegno, a corrispondere i costi di certificazione all'Organismo di certificazione e a ricevere il pagamento da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, assumendosi ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale, per la sottomisura 3.1;
- File in formato di foglio di calcolo (Allegato 4 al bando) contenente l'elenco dei nuovi aderenti per cui si presenta la domanda con indicazione per ciascuno di essi del CUAA, nonché della quantificazione della spesa preventivata per ciascuno;
- Copia dei mandati sottoscritti da ciascun agricoltore o dal suo rappresentante legale, e dal rappresentante legale dell'associazione per la presentazione della domanda in approccio collettivo (secondo il modello allegato al presente bando- All. 2).

Allegati alla domanda di sostegno per l'intervento Permanenza nel regime di qualità (2^a annualità)

Alla domanda di sostegno deve essere allegata, con le stesse modalità, la seguente documentazione, a pena di esclusione:

- Allegato 1 - Dichiarazioni del beneficiario, debitamente compilato;
- Preventivo/i dell'Organismo di Certificazione (Vedi par. 9 lettera c) per l'annualità di permanenza nel regime di qualità;
- Motivazione sintetica della scelta dell'Organismo di certificazione, se non viene individuato come fornitore quello con il preventivo di importo minore.
- Attestazione dell'Organismo di Certificazione dalla quale risulta la permanenza del richiedente nel regime di qualità per l'anno in corso

In caso di Società e Cooperative dotate per Statuto di organo decisionale collegiale:

- Copia della deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale a sottoscrivere e presentare la domanda.

Inoltre, nel caso di presentazione della domanda da parte del **beneficiario associato** (approccio collettivo):

- Copia dell'Atto costitutivo;
- Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione o del competente organo decisionale che autorizza l'associazione a presentare la domanda di sostegno, a corrispondere i costi di certificazione all'Organismo di certificazione e a ricevere il pagamento da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, assumendosi ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale, per la sottomisura 3.1;
- File in formato di foglio di calcolo (Allegato 4 al bando) contenente l'elenco degli agricoltori per cui si presenta la domanda con indicazione per ciascuno di essi del CUAA, nonché della quantificazione della spesa preventivata per ciascuno;
- Copia dei mandati sottoscritti da ciascun agricoltore o dal suo rappresentante legale, e dal rappresentante legale dell'associazione per la presentazione della domanda in approccio collettivo (secondo il modello al presente bando);

Si precisa che l'attestazione dell'Organismo di Certificazione dalla quale risulta la permanenza per l'anno in corso nel regime di qualità, deve essere riferita ad ogni singolo agricoltore per il quale è richiesto il sostegno.

c) Presentazione e istruttoria della domanda di pagamento

La domanda di pagamento con la quale il beneficiario richiede il rimborso delle spese sostenute, può essere presentata dal 1° gennaio 2018 fino, e non oltre, il 30 giugno 2018 come precisato al paragrafo 8.

La domanda di pagamento, ai fini della presente sottomisura, è unica ed annuale, non sono previste domande di pagamento dell'anticipo e di SAL.

Le spese ammissibili devono essere relative all'anno 2017, pagate entro la presentazione della domanda di pagamento e riferite alle produzioni ottenute in UTE ubicate in Sardegna.

La domanda di pagamento deve essere presentata nelle medesime modalità della domanda di sostegno e deve essere corredata, a pena di esclusione, dai documenti giustificativi delle spese sostenute.

Allegati alla domanda di pagamento

1. Copia delle fatture intestate al beneficiario ed emesse dall'Organismo di Certificazione da cui si evince la spesa sostenuta, per le produzioni ottenute in UTE ubicate in Sardegna o le UBA situate in Sardegna, riferita all'anno 2017.

In caso di domande effettuate dalle associazioni di agricoltori per conto dei propri associati la fattura dovrà essere intestata all'associazione, ma dovrà riportare, in modo da permettere di determinare in maniera inequivocabile la competenza e la specifica della singola spesa imputata al singolo agricoltore, la denominazione, il CUA, la qualificazione e quantificazione della spesa sostenuta per ciascuno (fattura parlante).

2. Copia delle documentazione comprovante la tracciabilità dei pagamenti effettuati, ricordando che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi.

Controlli amministrativi delle domande di pagamento

I controlli amministrativi delle domande di pagamento comprendono il controllo sui contributi già erogati, secondo le procedure predisposte in ambito SIAN, inteso ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo si verifica che l'aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono la verifica:

- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;

In fase di istruttoria della domanda di pagamento verrà verificata d'ufficio l'effettiva partecipazione dell'impresa agricola al regime di qualità per cui è stato richiesto il sostegno. L'esito negativo del controllo comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui al paragrafo 17.

I beneficiari sono informati sugli obblighi in materia di controlli in loco e che, ai sensi dell'articolo 59.7 del (UE) n. 1306/2013, qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

Il beneficiario dell'aiuto deve utilizzare il CUP (codice unico di progetto), fornito dall'ufficio istruttore, per tutte le transazioni relative all'intervento; il CUP dovrà pertanto essere riportato in tutti i

documenti di spesa. Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati a terzi soggetti neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Le spese per essere riconosciute devono essere state oggetto di un provvedimento di concessione di un contributo ed essere state effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, attraverso "pagamenti effettuati" comprovati dalle fatture.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti. Il pagamento di documenti contabili aventi forza probante equivalente, deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente.

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alla fattura, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale

devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- d) assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta unitamente alla fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, deve essere allegata copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Le spese imputabili per la determinazione del sostegno spettante sono da considerarsi al netto dell'IVA.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di pagamento nella quale sono incluse le spese dell'operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.

d) Correzione degli errori palesi

L'articolo 59, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

L'articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di garantire un'applicazione uniforme

delle procedure di controllo, precisa che le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

A tal fine si chiarisce che:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di aiuto riferiti alle condizioni di ammissibilità da cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo più elevato.

e) Varianti

Le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (Conferenza Stato Regioni 11 febbraio 2016), al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, raccomandano, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, di ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

Sono considerate varianti per la presente sottomisura:

- il cambio di beneficiario;
- il cambio dell'organismo di controllo prescelto.

Le varianti devono essere preventivamente richieste e autorizzate dall'ufficio istruttore.

Nel caso di cambio del beneficiario, per cessione totale o parziale dell'azienda, ai sensi dell'art. 8 del Reg (CE) n. 809/2014 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore – AGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

L'ufficio istruttore verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e priorità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina l'autorizzazione alla domanda di variante per subentro e lo comunica al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio istruttore accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della domanda di variante per subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. In ogni caso deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione che hanno determinato l'approvazione della domanda di sostegno.

f) Proroghe

Il beneficiario può richiedere una proroga alla data di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento non superiore a due mesi oltre la scadenza prefissata, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

15. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale.

Il beneficiario o, se del caso, un suo rappresentante deve notificare per iscritto, al responsabile del procedimento, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sia in condizione di farlo, la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che lo hanno colpito.

Il beneficiario che non completa l'intervento non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte che è stata realizzata e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

16. Ritiro delle domande

In accordo alla normativa di riferimento, Reg. (UE) 809/2013 art. 3, il beneficiario può rinunciare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, alla domanda di aiuto e/o alla domanda di pagamento. Tale rinuncia deve essere formalizzata per iscritto, e tale ritiro è registrato dall'ufficio istruttore competente, fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA. Il ritiro della domande di sostegno e pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

In particolare, il beneficiario che ha presentato una domanda di sostegno, in approccio singolo o in approccio collettivo, può presentare domanda di rinuncia parziale o totale, anche dopo l'emissione del provvedimento di concessione. La rinuncia parziale potrà riguardare il beneficiario associato che intenda ritirare la domanda di sostegno in riferimento a parte degli agricoltori in nome e per conto dei quali ha richiesto l'aiuto.

La rinuncia non può essere effettuata nei seguenti casi:

- Al beneficiario sono già state comunicate inadempienze sui documenti che intende ritirare;
- Al beneficiario è già stato comunicato che la domanda oggetto di rinuncia è stata estratta per il controllo in loco;
- La domanda presenta un esito negativo a seguito di un controllo in loco.

17. Revoche, riduzioni ed esclusioni

Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni di cui al paragrafo 8, o altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, e altri requisiti e norme obbligatori. Nel caso sia accertata una inadempienza grave, il beneficiario è escluso dal sostegno dell'operazione con revoca integrale del provvedimento concessivo e, ai sensi dell'art. 35 paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 640/2014, è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48. L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo di cui alla lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Come previsto dalla DGR n. 20/14 del 12 aprile 2016, con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 553/DecA/14 del 9 marzo 2017 sono state approvate le specifiche disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni da applicare per la presente sottomisura.

Pertanto, fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. (UE) 809/2014, il mancato rispetto degli impegni previsti al paragrafo 8 del presente bando, nella valutazione dei tre parametri di infrazione riscontrabile di gravità, entità, durata, comporta le seguenti riduzioni ed esclusioni:

Beneficiario singolo

Intervento di Prima adesione (1^a annualità):

Inadempienza	Gravità	Entità	Durata	% di riduzione
Mancata adesione al regime di qualità entro l'anno solare	alto	alto	alto	Esclusione

Mancata presentazione domanda di pagamento entro i termini	alto	alto	alto	Esclusione
--	------	------	------	------------

Intervento Permanenza nel regime (2^a annualità):

Inadempienza	Gravità	Entità	Durata	% di riduzione
Mancato mantenimento dell'adesione nell'anno solare di competenza	alto	alto	alto	Esclusione
Mancata presentazione domanda di pagamento entro i termini	alto	alto	alto	Esclusione

Beneficiario associato (approccio collettivo)

Intervento di Prima adesione (1^a annualità):

Inadempienza	Gravità	Entità	Durata	% di riduzione
Mancata adesione al regime di qualità, entro l'anno solare, di un numero di agricoltori per i quali si è richiesto il sostegno inferiore al 50%	basso	basso	alto	3%
Mancata adesione al regime di qualità, entro l'anno solare, di un numero di agricoltori per i quali si è richiesto il sostegno maggiore o uguale al 50% e inferiore al 100%	medio	medio	alto	10%
Mancata adesione al regime di qualità, entro l'anno solare, di un numero di agricoltori per i quali si è richiesto il sostegno pari al 100%	alto	alto	alto	esclusione
Mancata presentazione domanda di pagamento entro i termini	alto	alto	alto	esclusione

Intervento di Permanenza nel regime (2^a annualità):

Inadempienza	Gravità	Entità	Durata	% di riduzione
Mancata permanenza nel regime di qualità, nell'anno solare di competenza, di un numero di agricoltori per i quali si è richiesto il sostegno inferiore al 50%	basso	basso	alto	3%
Mancata permanenza nel regime di qualità, nell'anno solare di competenza, di un numero di agricoltori per i quali si è richiesto il sostegno maggiore o uguale al 50% e inferiore al 100%	medio	medio	alto	10%
Mancata adesione al regime di qualità, nell'anno solare di competenza, di un numero di agricoltori per i quali si è richiesto il sostegno pari al 100%	alto	alto	alto	esclusione
Mancata presentazione domanda di pagamento entro i termini	alto	alto	alto	esclusione

18. Disposizioni per l'esame dei reclami

In riferimento a quanto previsto nella sezione 15.1.2.2 del PSR, si dispone quanto segue.

- Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ammesso, a tutela del cittadino, per motivi sia di legittimità che di merito per ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo **non definitivo**. Può essere proposto da chi **ha interesse** ad ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo a lui sfavorevole adottato da Argea.
- Il ricorso gerarchico deve essere indirizzato al Direttore Generale di Argea (in quanto gerarchicamente superiore al dirigente che emanato l'atto impugnato).
- Il ricorso deve pervenire ad Argea improrogabilmente entro 30 giorni consecutivi, che decorrono:

- a. per i soggetti indicati espressamente nell'atto: dalla sua comunicazione in via amministrativa (o dalla eventuale notifica dell'atto impugnato). In mancanza, dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
 - b. per coloro che non sono direttamente indicati nel provvedimento: dalla data di pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza.
- Trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, se la Direzione Generale non ha comunicato la propria decisione al ricorrente, **il ricorso si intende respinto** (c.d. **silenzio-rigetto**).

In tal caso, l'interessato può proporre un ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

19. Monitoraggio e valutazione

A norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

I beneficiari si impegnano a fornire informazioni e dati per il monitoraggio e la valutazione. A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità a incontrare i rilevatori.

Sono rispettati gli obblighi di trattamento dei dati personali di cui all'articolo 117 del Reg. (UE) n. 1306/2013, a tal fine l'Autorità di gestione assicura che i dati personali sono richiesti unicamente al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo audit, monitoraggio e valutazione e informa gli interessati della possibilità che i loro dati personali sono trattati unicamente per tali finalità e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati (direttiva 95/46/CE e regolamento (CE) n. 45/2001).

L'Organismo pagatore può adottare provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione. La sospensione è annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'Autorità di gestione e/o del Servizio competente in materia di

monitoraggio e valutazione, di aver rimediato alla situazione.

20. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel Bando si fa espressamente riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore AGEA.

I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze verranno trattati nel rispetto delle normative in materia di protezione dei dati.